



CITTÀ DI SANTENA

PROVINCIA DI TORINO



ORDINANZA N. 3 /2014 - AG

OGGETTO: Ordinanza di divieto di utilizzo di sostanze schiumogene e simili in occasione delle manifestazioni carnevalesche.

IL SINDACO

Premesso che ogni anno, in occasione delle festività carnevalesche, si svolge per le vie cittadine la consueta sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati;

Visto l'esito positivo che ha avuto il provvedimento, dell'edizione del Carnevale dello scorso anno, del divieto di utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori di altro materiale atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici o privati ";

Visto il provvedimento Dirigenziale n. 08/2014, del 10/02/2014, per la modifica della viabilità in considerazione della richiesta presentata dalla Pro Loco di Santena per lo svolgimento del Carnevale Santenese per il Sabato 8 Marzo 2014;

Considerato che l'imminenza del periodo del "Carnevale" ripropone problematiche derivanti dai comportamenti di alcune persone, sovente minori, i quali, muniti di uova, bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori lanciano sostanze imbrattanti contro persone o veicoli in transito sulla pubblica via, ovvero le spargono sulla sede stradale, edifici e monumenti;

Considerato inoltre che tali comportamenti, oltre ad arrecare disturbo ai cittadini e pregiudizio per la quiete pubblica e l'ordine pubblico, alla sicurezza della circolazione stradale, anche in conseguenza delle reazioni incontrollate che ne possano derivare e fatta salvo la possibilità che possano essere in essi configurati estremi di reato;

Ritenuto necessario ed opportuno emanare un provvedimento amministrativo atto a vietare l'utilizzo in pubblico di bombolette schiumogene o spray e di altro materiale usato allo scopo di imbrattare la persone, case e beni di varia natura al fine di salvaguardare il pubblico decoro e la quiete pubblica, vietando l'utilizzo dei suddetti strumenti da parte di chiunque, nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico;

Ravvisata l'opportunità di adottare un provvedimento atto a prevenire il verificarsi delle situazioni sopra descritte e reprimere eventuali comportamenti contrari che incidono negativamente sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone o cose;

Visto l'art. 54 del D.lgs 18/08/200, n. 267 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Vista la Legge 24/11/1981, n. 689;

Vista la Legge 24/07/2008, n. 125;

Vista la Legge 15/07/2009, n. 94;

Ente con Sistema Qualità certificato DNV – UNI EN ISO 9001-2008 per: progettazione ed erogazione dei servizi demografici, socio assistenziali, di informazione ai cittadini (URP), di istruzione, di gestione della biblioteca civica e di edilizia privata (Settore EA:36)

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che nell'intera giornata di **Sabato 8 marzo 2014**, ai fini della salvaguardia delle aree pubbliche e la tutela della pubblica incolumità il divieto di utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico bombolette spray, bombolette di schiuma da barba ed altri simili contenitori di altro materiale atti ad imbrattare o recare molestia a persone o danneggiare beni pubblici o privati.

La Violazione della presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione a carico dei trasgressori della sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 25,00 ad € 500,, come previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali). Ai sensi dell'art. 16 Legge 689/81 è ammesso pagamento in misura ridotta pari a € 50,00, entro 60 giorni dalla data di contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune di Santena.

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 241/90 si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 30 gg. dalla pubblicazione all'Albo pretorio ricorso al Ministro LL. PP. (D.P.R. 24/11/71 n. 1199) oppure, in via alternativa ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione (Legge 6/12/71, n. 1034).

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, coadiuvati dai volontari che collaborano con la riuscita della manifestazione, nonché da parte degli Organizzatori della Manifestazione, sono incaricati di far osservare il presente provvedimento.

Santena, lì 25 FEB. 2014

IL SINDACO

Ugo BALDI

